



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE COMMERCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvi Laura

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 333 DEL 05/09/2024

**OGGETTO: CHIUSURA IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO (ESERCIZIO DI VICINATO) NEI LOCALI DI VIALE
DELLA PACE, N. 9/A – ROVIGO.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed è stato disposto l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento;

VISTA la nota prot. 63466 del 16/08/2024 trasmessa dal Settore Sicurezza, Polizia Locale – Sezione Polizia commerciale, con la quale veniva comunicato che in data 8 agosto 2024 era stato effettuato un controllo commerciale presso i locali siti in Rovigo, Viale della Pace, 9/a, e che ivi risultava presente la ditta individuale i cui dati figurano nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – mentre da verifiche effettuate nel gestionale informatico in uso alla stessa Polizia Locale la ditta in questione risultava, alla data del controllo, cessata in Viale della Pace, 9/A e, invece, attiva-esercente nei diversi locali siti in Via Petrarca;

VISTA la nota prot. 66365 del 30/08/2024, con cui gli Uffici delle Sezioni SUAP e Commercio, in riscontro alla suddetta nota e a seguito di apposite verifiche condotte, comunicavano che alla suddetta data del 30/08/2024 la Ditta in parola risulva legittimata ad esercitare l'attività di commercio al dettaglio di vicinato, in forza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività pervenuta, tramite portale SUAP, in data 16/11/2022, per “trasferimento sede esercizio di commercio di vicinato” per mq 54,90 di settore alimentare, in locali ubicati presso diverso indirizzo in Rovigo (Via Francesco Petrarca), mentre non risultava essere stata presentata da parte/a nome della Ditta individuale in parola alcuna pratica/procedimento - in specie Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - per apertura e/o trasferimento di attività di “vicinato” negli specifici locali di Viale della Pace, n. 9/A;

TENUTO CONTO di quanto trasmesso dal Settore Polizia Locale con nota prot. 67429 del 05/09/2024, segnatamente, verbale di ispezione in data 08/08/2024 e verbale di ispezione effettuata



COMUNE DI ROVIGO

il giorno 03/09/2024, da cui, in particolare, si è appurato che presso i locali siti in Viale della Pace 9/A, che risultavano aperti e accessibili e con merci esposte all'interno, veniva esercitata dalla Ditta, come anche da dichiarazione dal titolare della ditta medesima, attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e non alimentare;

VISTO altresì il verbale di accertamento n. 76/2024 del 04/09/2024, parimenti trasmesso agli Uffici della Sezione Commercio con nota prot. 67429 del 05/09/2024, da cui si evince che la Sezione Polizia Commerciale del Comando di Polizia Locale di Rovigo ha accertato in capo alla Ditta individuale in questione la violazione dell'art. 17 della L.R. 50/2012, in quanto il trasgressore esercitava l'attività di commercio al dettaglio in area privata - esercizio di vicinato - in assenza del prescritto titolo autorizzatorio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA), con conseguente irrogazione al titolare della ditta, ai sensi dell'art. 27, L.R. 50/2012, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista (da € 2.500,00 a € 15.000,00), con possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 5.000,00, con applicazione, altresì, della sanzione accessoria della chiusura immediata dell'esercizio ai sensi dell'art. 27 della L.R. 50/2012 e art. 22, comma 6, del D.lgs. 114/1998;

CONSTATATA la regolarità della contestazione/notificazione effettuata dagli organi accertatori in data 04/09/2024, così come disposto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.,

APPURATO che ad oggi la Ditta individuale in parola non risulta legittimata all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nei locali di Viale della Pace n. 9/A, in quanto è assente il titolo abilitativo necessario e previsto in base alle pertinenti previsioni normative (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA);

RITENUTO, quindi, che, a fronte della violazione contestata dal Comando della Polizia Locale in capo alla Ditta, si configuri la fattispecie di esercizio da parte della stessa di attività economico-imprenditoriale in violazione e spregio delle specifiche normative in materia di commercio;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione del provvedimento di chiusura immediata dell'esercizio di vendita in questione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 27 della L.R. 50/2012 e dell'art. 22, comma 6, del D.lgs. 114/1998;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio, emesso nell'ambito dell'esercizio di attività amministrativa a carattere vincolato e il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 193 del 29/12/2023, relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti amministrativi inerenti alla Sezione Commercio alla dott.ssa Laura Salvi;

RICHIAMATI:

- l'art. 17, della L.R. 28/12/2012, n. 50, ove si prevede che *“L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA (ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990), da presentarsi al SUAP al Comune competente per territorio”*;
- l'art. 27, della L.R. 28/12/2012, n. 50, secondo cui *“L'apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l'assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 comportano, per il comune, l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata*



COMUNE DI ROVIGO

chiusura dell'attività e, ove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000", oltreché l'art. 65 del D.lgs. 26/03/2010, n. 59;

- l'art. 22, comma 6, il quale prevede che *"In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita"*;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

alla Ditta individuale indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, la **chiusura immediata dell'attività di commercio al dettaglio (esercizio di vicinato), settore merceologico alimentare/non alimentare, nei locali siti in Viale della Pace n. 9/A, Rovigo**, per tutte le motivazioni sopra specificate, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

CON AVVERTENZA CHE

l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

DA' ATTO CHE

- la pubblicazione del presente atto all'albo del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti;

D I S P O N E

1. che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comando di Polizia Locale di Rovigo, organo accertatore, per la notifica al soggetto trasgressore, oltreché per il controllo in merito al rispetto del provvedimento medesimo;
2. che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Comando Polizia Locale (per i seguiti di competenza);
 - Albo Pretorio Comunale on line (a cura dell'Ufficio proponente);



COMUNE DI ROVIGO

- Questura di Rovigo;

A V V E R T E

- che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
- il Settore Polizia Locale è incaricato del controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale